

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA**  
**AVVISO**

T.A.R. Liguria - Genova Sez. 1<sup>a</sup> Ricorso R.G.N. 601/2021 Gaudino Immacolata contro il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in persona del Direttore Generale *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale di La Spezia in persona del dirigente *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del Direttore Generale *pro tempore*. La ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto l'annullamento previa sospensione “*del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021 avente ad oggetto: “esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 – profili: AA – AT- CS”;* del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2355 del 14.7.2021 avente ad oggetto “*l'approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti, dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94, relative ai profili professionali di:collaboratore scolastico”;* della graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di La Spezia, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente; della nota prot. 612 del 14.1.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, i cui estremi sono stati conosciuti in data 24.6.2021, non essendo il decreto più presente nel sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente; **nonché, per l'accertamento** della validità del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione” conseguita nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto paritario “Centro Scolastico Forcella” di Nocera Inferiore in data 9.9.2013, **e per la condanna in forma specifica** delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio legittimante conseguito”. La ricorrente con un unico articolato motivo di

ricorso, deduceva, al punto 1.1., che l'Ufficio IV – Ambito Territoriale di La Spezia l'aveva esclusa dalle graduatorie per mancanza del titolo di accesso senza che fosse stato precedentemente adottato un decreto di annullamento del diploma di qualifica triennale di *“operatore dei servizi della ristorazione settore sala bar”* rilasciato dall'Istituto paritario *“Centro Scolastico Forcella”* di Nocera Inferiore da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, violando il riconoscimento del valore legale del titolo di studio conseguito presso un istituto paritario, precisando, al punto 1.2., come l'esclusione della ricorrente ad opera dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di La Spezia a distanza di 8 anni dal conseguimento della qualifica professionale, in assenza di un decreto di annullamento del diploma, risulti posto in essere in palese violazione del *“principio di certezza del diritto”* e del *“legittimo affidamento”* della stessa circa il possesso del titolo di accesso alle graduatorie. I soggetti controinteressati sono tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di La Spezia, pubblicata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2355 del 14.7.2021, ed in cui la ricorrente non occupa alcuna posizione atteso il decreto di esclusione dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021. Nello specifico i controinteressati, sono i candidati collocati in graduatoria aventi punteggio pari o inferiore a quello precedentemente ricoperto dalla ricorrente in graduatoria e pari a punti 11,3. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso n. 601 anno 2021 nella sezione *“Ricerche”*, sottosezione *“Ricorsi”*, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Liguria della voce *“Attività istituzionale”*, sottovoce *“Tribunali Amministrativi Regionali”*. La pubblicazione del sopra riportato avviso è effettuata in esecuzione del decreto del Presidente della Sez. 1<sup>a</sup> del T.A.R. Liguria - Genova n. 157 del 10.8.2021 con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Napoli 26 agosto 2021

Avv. Leonardo Sagnibene